

CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro
Titolo V - Delle società

Art. 2447-octies Assemblee speciali.

Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell'[articolo 2447-ter](#) l'assemblea dei possessori delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
- 4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
- 5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli [articoli 2415](#), secondo, terzo, quarto e quinto comma, [2416](#) e [2419](#).

Al rappresentante comune si applicano gli [articoli 2417](#) e [2418](#) .